*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 290 del 13 dicembre 2010 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 13 dicembre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

**N. 273/L**

LEGGE 19 novembre 2010, n. **208.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con Allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.**

LEGGE 19 novembre 2010, n. **209.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.**

LEGGE 19 novembre 2010, n. **210.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007.**

# SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 novembre 2010, n. **208**.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con Allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 21.665 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

**AGREEMENT**
**between the Government of the Italian Republic**
**and the Government of the Republic of Belarus**
**on co-operation and mutual administrative assistance in customs matters**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Belarus, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs laws are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Convinced that action against customs offences can be rendered more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter including those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks;

Recognizing that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention against illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988;

Having regard to the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

**Article 1**
**Definitions**

For the purposes of this Agreement:

a) "customs laws" shall mean any legal or regulatory provisions enforced by the Customs Administrations governing the import, export and transit of goods as well as the means of payment, and also any customs procedure under which the goods may be placed, whether relating to customs duties, taxes and other charges or to measures of prohibition, restriction and control, also concerning illicit drugs and other goods trafficking;

b) "Customs Administrations", shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic, competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) of this Article and the State Customs Committee for the Republic of Belarus;

c) "customs offences" shall mean any violation of customs laws as well as any attempted violation of such laws;

d) "customs duties, taxes and levies" shall mean importation and exportation duties, taxes, levies and other payments collected upon importation, exportation or transit of goods, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

e) "person" shall mean any physical human being or legal entity;

f) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable physical human being;

g) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the United Nations Convention against illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988;

h) "controlled delivery" shall mean the method which allows the passage on the territory of the State of each of the Contracting Parties of goods known or suspected of illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the Contracting Parties in order to identify the person involved in committing offences.

## Article 2
## Scope of the Agreement

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and repression of customs offences.

2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.

3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Customs Administrations of the Contracting Parties.

## Article 3
## Scope of assistance

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and documents which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and repression of customs offences.

2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.

**Article 4**
**Information on customs laws and procedures**

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in the State of that Contracting Party and relevant to enquiries relating to a customs offence.

2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:
a) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
b) new trends, means or methods of committing customs offences.

**Article 5**
**Controlled delivery**

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with their respective applicable national laws and regulations carry out the method of controlled delivery of goods intact or removed or replaced wholly or partly.

**Article 6**
**Technical assistance**

The Customs Administrations may provide each other technical assistance in customs matters including:

a) exchange of customs officials visits when mutually beneficial for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
b) training and assistance in developing specialized skills of the customs officers;
c) exchange of information and experience in the usage of detection equipment;
d) exchange of visits of experts in customs matters;
e) exchange of professional, scientific and technical data relating to customs laws and procedures.

**Article 7**
**Information on movement of goods**

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the other Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;

b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the other Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

**Article 8**
**Exchange of information**

In accordance with their national legal and administrative provisions, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties, taxes and levies, especially the information that facilitates:

a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

**Article 9**
**Control over persons, goods and means of transport**

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain control over:

a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
b) goods either in transport or in storage suspected by the requesting Customs Administration of being involved in illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

**Article 10**
**Other information**

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.

2. In cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative.

**Article 11**
**Communication and execution of requests**

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.

2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing in a language agreed upon by the Customs Administrations and shall be accompanied by any documents deemed useful.

3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:

a) the name of the requesting Customs Administration;
b) the subject of and reason for the request;
c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
d) exact and exhaustive information about persons concerned with the proceeding, if known.

4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, in accordance with and in observance of the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.

5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with Article 20 of this Agreement.

**Article 12**
**Inquiries**

1. If one Customs Administration so requests, the other Customs Administration shall initiate inquiries concerning operations which are, or appear to be contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.

2. These inquiries shall be conducted under the laws in force in the territory of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own account.

3. In case the requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the co-operation of that agency.

**Article 13**
**Arrangements for visiting officials**

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of processing a customs offence:

a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence;
c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of its State and relevant to the requesting Customs Administration in respect of that customs offence.

2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the State of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.

3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

**Article 14**
**Files and documents**

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on actions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of the other Customs Administration.

2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.

3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.
4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

**Article 15**
**Experts and witnesses**

1. Upon request of a Customs Administration of the Contracting Party in connection with a customs offence, the requested Customs Administration may authorize its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their official duties and may produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The Customs Administration accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its officials may testify.

**Article 16**
**Use and protection of information and documents**

1. The information, documents and communications received in the context of administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings, in accordance with the purposes and the scope of this Agreement and under the provisions set forth in their national legislation.

2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants permission, and on condition that the national legislation of the receiving Customs Administration does not prohibit such disclosure.

3. The provisions of paragraph 2 of this Article are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to other authorities directly involved in the combating of illicit drug trafficking. Furthermore, due to the obligations deriving to the Italian Republic as a member State of the European Union, the provisions referred to in paragraph 2 do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.

4. The information, communications and documents available to the requesting Customs Administration enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national legislation of the aforesaid Customs Administration to documents and information of the same nature.

**Article 17**
**Protection of personal data**

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

**Article 18**
**Exemptions from the liability to render assistance**

1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legislation, assistance may be refused.

2. If the requesting Customs Administration were unable to comply with a similar request made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to the fact in its request. Compliance with such a request shall be at discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

**Article 19**
**Costs**

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

**Article 20**
**Implementation of the Agreement**

1. The Customs Administration shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.
2. A Joint Italian-Belarus Commission shall be established, to be made up of the Director of the Customs Agency and the Chairman of the State Customs Committee, or their representatives, assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the implementation of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.

3. The Customs Administrations may take measures so that their officials responsible for the investigation or repression of customs offences maintain direct relations with each other, in accordance with their internal administrative procedures.

4. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

**Article 21**
**Application**

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legislations.

**Article 22**
**Entry into force and termination**

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal procedures for its entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement is concluded for unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time by notification through diplomatic channels.
The termination shall take effect six months from the date of such notification.
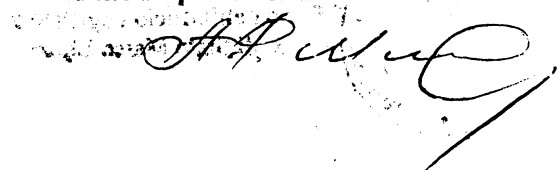
In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE AT Minsk on April 18, 2003, in two originals, each in the Italian, Belarus, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement's provisions, the English text shall prevail.

**For the Government of the Italian Republic**

**For the Government of the Republic of Belarus**

**ANNEX**
**to the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Belarus on Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters**

## PROVISIONS
## regarding the transferring and the use of personal data to be followed by the Customs Administrations of the Contracting Parties

1. The Customs Administrations may use the received personal data only for the purposes and subject to the conditions stated by the Customs Administration providing the data. Such data can be forwarded to other authorities only subject to the preliminary consent of the providing Customs Administration.
2. Upon request of the Customs Administration providing such data the other Customs Administration shall account for the use of such data and report on that of the result.

3. The Customs Administration providing the data shall ascertain of the validity of the data to be transferred. In case of invalid or restricted data, the requesting Customs Administration shall be informed immediately of the fact. The requesting Customs Administration shall implement the correction of the data or destroy it if so requested.

4. The Customs Administrations shall keep a register on the supply and receipt of the personal data.

5. The Customs Administrations shall protect the received data against unauthorized access, modification without consent of the Customs Administration providing the data as well as against unauthorized further tranferring.

6. The Customs Administration providing the data shall determine the deadline of the deletion of the data. The personal data shall be deleted at the determined deadline or at the termination of the necessity.

7. The application of this Agreement shall take place, in any case, in such a way that the processing of personal data is carried out respecting the rights and fundamental freedoms of individuals, including their privacy and identity, as safeguarded in the national legislation of the Contacting Parties.

**ACCORDO**
**tra il Governo della Repubblica Italiana**
**ed il Governo della Repubblica di Belarus**
**sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;

Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, quest'ultime comprendenti l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle merci contraffatte e sui marchi di fabbrica registrati;

Riconoscendo che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

Tenuto conto dei pertinenti strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre del 1953;

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**
**Definizioni**

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali che regolano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, compresi i mezzi di pagamento nonché tutti gli altri regimi doganali sotto i quali le merci possono essere collocate, quelle concernenti sia i dazi doganali, le imposte e gli altri diritti che le misure di divieto, restrizione e controllo, e quelle concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di altre merci;

b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale Italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza competente per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) di questo Articolo, per la Repubblica Italiana e il Comitato Doganale di Stato, per la Repubblica di Belarus;

c) "infrazioni doganali", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;

d) "dazi, tasse e oneri doganali", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte od oneri, riscossi all'importazione, all'esportazione o al transito delle merci ivi compresi, per la Repubblica italiana, i dazi e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;

e) "persona" ogni persona fisica o giuridica;

f) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;

g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

h) "consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito sotto la supervisione delle Autorità competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione.

**Articolo 2**
**Campo d'applicazione dell'Accordo**

1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali.

2. Tutta l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformità alle proprie disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.

**Articolo 3**
**Campo d'applicazione dell'assistenza**

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'investigazione e la repressione delle infrazioni doganali.

2. Ciascuna Amministrazione doganale, quando procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità nazionale.

**Articolo 4**
**Informazioni sulla legislazione e le procedure doganali**

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:

a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

**Articolo 5**
**Consegna controllata**

Le Amministrazioni doganali possono, attraverso reciproche intese e conformemente alle rispettive legislazioni e regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci integre o rimosse o sostituite interamente o in parte.

**Articolo 6**
**Assistenza Tecnica**

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente:

a) scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di capacità specialistiche dei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di attrezzature di ricerca;
d) scambio di visite di esperti in materie doganali;
e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.

**Articolo 7**
**Informazione sul movimento di merci**

Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, le seguenti informazioni:

a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l' eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate;
b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale e l' eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate.

**Articolo 8**
**Scambio di informazioni**

In conformità alle rispettive disposizioni legislative e amministrative nazionali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e, previa indagine, se necessario - tutte le informazioni atte a garantire l'esatta riscossione dei dazi doganali, delle tasse e delle imposte e segnatamente le informazioni che agevolino:

a) la determinazione del valore soggetto a dazio, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni riguardanti i divieti, le restrizioni e i controlli.

**Articolo 9**
**Controllo su persone merci e mezzi di trasporto**

L' Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni, ed esercita il controllo su:

a) persone note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale in particolare quelle che entrano nel ed escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) merci trasportate o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di essere coinvolte in un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
d) locali sospettati dall'Amministrazioni doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

**Articolo 10**
**Altre informazioni**

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni su transazioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2. In casi che potrebbero implicare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o a qualsiasi altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, qualora possibile, fornisce informazioni di propria iniziativa.

**Articolo 11**
**Comunicazione ed esecuzione delle richieste**

1. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. Le richieste di assistenza ai sensi del presente Accordo vengono inoltrate per iscritto in una lingua concordata dalle Amministrazioni doganali ed accompagnata da qualsiasi documento ritenuto utile.

3. Le richieste effettuate in conformità al paragrafo 2 di questo articolo devono comprendere le seguenti informazioni:

   a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente;
   b) l'oggetto e il motivo della richiesta;
   c) una sintetica descrizione della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento;
   d) informazioni precise ed esaustive circa le persone coinvolte nel procedimento, se conosciute.

4. La richiesta, formulata da una delle Amministrazioni doganali, di seguire una particolare procedura viene soddisfatta, in conformità e in osservanza alle disposizioni giuridiche e amministrative nazionali della Parte Contraente adita.

5. Le informazioni contenute nel presente Accordo sono comunicate a funzionari all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari designati in tal modo viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente, in conformità all'articolo 20 del presente Accordo.

**Articolo 12**
**Indagini**

1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini riguardanti operazioni che sono, o appaiono essere contrarie alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e ne comunica i risultati a quest'ultima.

2. Queste indagini vengono condotte in conformità alla legislazione vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se agisse per proprio conto.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorità competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette prontamente all'autorità competente e si impegna a cooperare con essa.

**Articolo 13**
**Visita funzionari**

1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e soggetta alle condizioni da quest'ultima imposte, possono allo scopo di indagare un'infrazione doganale:

   a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita i documenti, i registri e altri dati pertinenti per estrarre qualsiasi informazione concernente quella infrazione doganale;
   b) prelevare copie dei documenti, registri ed altri dati relativi a quella infrazione doganale;
   c) essere presenti nel corso di un'indagine condotta dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale del proprio Stato ed utili all'Amministrazione doganale richiedente in relazione alla violazione doganale.

2. Quando funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente nelle circostanze previste al paragrafo 1 di questo articolo, essi devono in ogni momento essere in grado di fornire prova del loro mandato.

3. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, in conformità alla legislazione colà in vigore e sono responsabili per qualsiasi violazione eventualmente commessa.

**Articolo 14**
**Dossier e documenti**

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti contenenti tutte le informazioni disponibili circa azioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.

2. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutti gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzo delle informazioni o dei documenti devono essere forniti contemporaneamente.

3. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi si rivelassero insufficienti.

4. Dossier e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo vengono restituiti quanto prima.

**Articolo 15**
**Esperti e testimoni**

1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente relativamente ad un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, qualora possibile, a testimoniare davanti alle autorità competenti della Parte Contraente richiedente in qualità di esperti o testimoni circa fatti da essi accertati nel corso delle loro mansioni ufficiali e a produrne le prove. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario è chiamato a deporre.

2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti in cui i propri funzionari possono testimoniare.

**Articolo 16**
**Uso e protezione delle informazioni e dei documenti**

1. Le informazioni, i documenti e le comunicazioni ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, in conformità con gli scopi e la portata di questo Accordo e ai sensi di quanto stabilito nelle rispettive legislazioni nazionali vigenti.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere trasmessi ad organismi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo solo se l'Amministrazione doganale che li ha forniti ne autorizzi la trasmissione, e a condizione che la legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale ricevente non proibisca tale trasmissione.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ad informazioni che riguardano infrazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope. Tale informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito degli stupefacenti. Inoltre a causa degli obblighi derivanti dalla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione europea le disposizioni di cui al paragrafo 2 non impediscono che le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione europea e ad altri Stati membri della menzionata Unione.

4. Le informazioni, comunicazioni e documenti a disposizione dell'Amministrazione doganale richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legislazione nazionale della summenzionata Amministrazione doganale a documenti ed informazioni della stessa natura.

**Articolo 17**
**Protezione dei dati personali**

1. Quando dati personali vengono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano uno standard di protezione dati almeno equivalente a quello che risulta dall'attuazione dei principi elencati nell'allegato al presente Accordo che costituisce parte integrante dello stesso.

**Articolo 18**
**Esenzioni dalla responsabilità di rendere assistenza**

1. Nei casi in cui l'assistenza ai sensi del presente Accordo nuocesse alla sovranità, sicurezza, politica pubblica o a qualsiasi altro interesse nazionale di una Parte Contraente, o comportasse una violazione del segreto industriale, commerciale o professionale o si rivelasse in contrasto con la propria legislazione nazionale, l'assistenza può essere rifiutata.

2. Se l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta similare che le venisse avanzata dall'Amministrazione doganale adita, essa segnala il fatto nella propria richiesta. Il soddisfacimento di una tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere posposta dall'Amministrazione adita quando essa vada ad interferire con un'indagine, un'azione penale o un procedimento in corso. In tal caso l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere data nei termini e alle condizioni dell'Amministrazione doganale dalla prima eventualmente stabilite.

4. Laddove l'assistenza venga rifiutata o posposta, i motivi del rifiuto o del rinvio saranno comunicati.

**Articolo 19**
**Costi**

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora spese di natura sostanziale e straordinaria sono o saranno necessarie per dar seguito alla richiesta, le Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

**Articolo 20**
**Attuazione dell'Accordo**

1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.

2. Viene istituita una Commissione mista italo- bielorussa, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dal Presidente del Comitato di Stato delle Dogane o da loro rappresentanti assistiti da esperti, che si riunirà ogniqualvolta lo si ritenga necessario, su richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, allo scopo di supervisionare l'attuazione del presente Accordo, nonché per trovare soluzioni ai problemi che potrebbero sorgere.

3. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure per far sì che propri funzionari responsabili di indagini o della repressione delle infrazioni doganali mantengano contatti diretti tra loro, nel rispetto delle proprie procedure amministrative interne.

4. Controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli saranno appianate per via diplomatica.

**Articolo 21**
**Applicazione**

Il presente Accordo si applica ai territori doganali di entrambe le Parti Contraenti come definiti nelle proprie legislazioni nazionali.

**Articolo 22**
**Entrata in vigore e termine**

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si sono comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.

2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di tale notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Minsk il 18 aprile 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Bielorussa, Russa ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione delle disposizioni di questo Accordo, prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Belarus

**Allegato**
**all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materie doganali**

**Disposizioni concernenti il trasferimento e l'utilizzo di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti**

1. Le Amministrazioni doganali possono utilizzare i dati personali che hanno ricevuto esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione doganale che fornisce i dati. Tali dati possono essere trasmessi ad altre autorità soltanto previo consenso dell'Amministrazione doganale che li fornisce.

2. Su richiesta dell'Amministrazione doganale che fornisce i dati, l'altra Amministrazione doganale rende conto dell'utilizzo di detti dati e ne riferisce l'esito.

3. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati si assicura della validità dei dati da trasferire. In caso di dati non validi o riservati, l'Amministrazione doganale richiedente ne viene informata immediatamente. L'Amministrazione doganale richiedente provvede ad effettuare la correzione dei dati od a cancellarli qualora ciò sia richiesto.

4. Le Amministrazioni doganali mantengono un registro relativo ai dati a carattere personale forniti e sulla ricevuti.

5. Le Amministrazioni doganali provvedono alla protezione dei dati ricevuti da accessi non autorizzati, variazioni effettuate senza il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti, come pure da un ulteriore trasferimento non autorizzato.

6. L'Amministrazione doganale che fornisce i dati fissa la scadenza per la cancellazione dei dati. I dati a carattere personale vengono cancellati alla scadenza fissata o alla cessazione della necessità.

7. L'applicazione del presente Accordo ha luogo, in ogni caso, in modo tale che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, ivi compresa la loro riservatezza ed identità, così come garantito dalle legislazioni nazionali delle Parti Contraenti.

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3498):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 21 maggio 2010.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e XIV.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 giugno 2010 e il 1° luglio 2010.

Esaminato in aula il 5 luglio 2010 ed approvato il 7 luglio 2010.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2264):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 luglio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione(Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 luglio 2010 e il 29 settembre 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 27 ottobre 2010.

**10G0227**

LEGGE 19 novembre 2010, n. **209**.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

# ACCORDO TRA IL GOVERNO

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

# E

# IL GOVERNO DELLA

# REPUBBLICA DEL MALAWI

# SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE

# DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Malawi, qui di seguito denominati Parti Contraenti,

DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente;

CONSAPEVOLI della necessità di tutelare gli investimenti di entrambe le Parti Contraenti e dell'esigenza di stabilità politica e giuridica per promuovere la pianificazione e gli investimenti di lungo periodo;

RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, basata sul diritto internazionale, contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

## ARTICOLO I
## Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
Il termine "Società" indica per ciascuna Parte Contraente una persona giuridica, un'impresa, un'associazione, un ente o altro organismo avente personalità giuridica, stabilita o registrata nel suo territorio in conformità alle leggi di detta Parte Contraente;

Il termine "Reddito" indica le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonché qualsiasi pagamento in natura come ad esempio, ma non a titolo esclusivo, materie prime, prodotti agricoli, prodotti o bestiame.

Il termine "Investimenti" indica ogni tipo di bene consentito da ciascuna Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e include in particolare, ma non a titolo esclusivo:

a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà e di garanzia quale ipoteche, usufrutto, privilegi e crediti;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

**c) crediti finanziari o obbligazioni ammortizzabili o altri titoli di credito nei confronti delle società;**
**d) diritti d'autore, diritti di proprietà intellettuale (quali brevetti per le invenzioni, marchi commerciali, design industriale), know-how, segreti commerciali, procedimenti tecnici, denominazioni commerciali e avviamento commerciale;**
**e) concessioni commerciali rilasciate per legge o per contratto, inclusi i diritti di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento delle risorse naturali;**
**f) attività connesse ad un investimento che includono l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici, fabbriche e altre strutture per la conduzione di attività commerciali; la stesura, il funzionamento e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la tutela e la cessione di ogni genere di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni.**

**L'espressione "attività connesse ad un investimento" include inoltre, senza limitazioni:**
**i) la concessione di franchigie o diritti su concessione;**
**ii) la ricezione di registrazioni, concessioni, permessi e altre autorizzazioni necessarie per la conduzione di attività commerciali che in ogni caso verranno rilasciati tempestivamente, conformemente alla legislazione delle Parti Contraenti;**
**iii) l'accesso alle istituzioni finanziarie in qualunque valuta, nonché ai crediti e ai mercati valutari;**
**iv) l'accesso ai finanziamenti detenuti dalle istituzioni finanziarie;**
**v) l'importazione ed installazione dell'attrezzatura necessaria per il normale svolgimento dell'attività commerciale, compresi, ma non a titolo esclusivo, materiale da ufficio e automobili, nonché l'esportazione del materiale e delle automobili importati a tal fine;**
**vi) la divulgazione delle informazioni commerciali;**
**vii) la realizzazione di indagini di mercato;**
**viii) la designazione di rappresentanti commerciali, inclusi agenti, consulenti e distributori (ad esempio intermediari nella distribuzione di prodotti non realizzati da loro stessi) e le mansioni svolte dai suddetti, nonché la loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali;**
**ix) la commercializzazione di beni e servizi, anche attraverso le reti commerciali e di distribuzione interne nonché la pubblicità ed il contatto diretto con i cittadini e le società;**
**x) il pagamento in valuta locale di beni e servizi; e**
**xi) il leasing di servizi effettuati nel o nei confronti del territorio delle Parti Contraenti.**

**L'espressione "accordo di investimento" indica un accordo tra una Parte Contraente (o una sua Agenzia o Holding) e un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento.**

**Il termine "investitore" indica una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.**

**Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituzioni pubbliche, società, imprese, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilità limitata.**

**Il termine "persona fisica" o "cittadino", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica una persona che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformità con le sue leggi.**

**Il termine "trattamento non discriminatorio" indica un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello accordato ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, fatte salve le eccezioni previste dalla legislazione della Parte Contraente.**

**Il termine "diritto di accesso" indica il diritto di essere autorizzati ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente.**

**Il termine "territorio" indica:**
**a) per il Malawi, la Repubblica del Malawi e comprende tutto il territorio della Repubblica del Malawi conformemente alla costituzione della Repubblica del Malawi;**
**b) per l'Italia, la Repubblica Italiana e comprende oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, le zone marine. Queste comprendono anche le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana ha sovranità o esercita diritti di sovranità e di giurisdizione conformemente al diritto internazionale.**

## ARTICOLO 2
## Campo d'applicazione

1. Il presente Accordo si applica esclusivamente agli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e a tutti gli investimenti effettuati da cittadini e società di una delle Parti Contraenti specificamente approvati dall'autorità competente designata dall'altra Parte Contraente e alle condizioni, se del caso, che detta Parte riterrà più opportune.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano a tutti gli investimenti effettuati da cittadini e società di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, indipendentemente dal fatto che siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

## ARTICOLO 3
## Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno condizioni favorevoli per i cittadini e le società dell'altra Parte Contraente per effettuare investimenti nel rispetto della normativa in materia di investimenti.
2. A tutti gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo verrà garantito un trattamento giusto ed equo, nonché la protezione ai sensi del presente Accordo.
3. Gli investitori di una Parte Contraente avranno un diritto di accesso al territorio dell'altra Parte Contraente e sarà loro consentito di soggiornare nel territorio con i loro familiari per un congruo periodo di tempo necessario per le attività di investimento.
4. Le società che sono di proprietà o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, conformemente alle Leggi in materia di Immigrazione in vigore ed ai regolamenti delle Parti Contraenti.

## ARTICOLO 4
## Clausola della Nazione più favorita

Ai sensi degli articoli 5,7 e 8 del presente Accordo, le Parti Contraenti non offriranno nel proprio territorio agli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo o ai redditi ricavati dai cittadini e dalle società dell'altra Parte Contraente, un trattamento meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da cittadini e società di uno Stato terzo.

## ARTICOLO 5
## Eccezioni alla Clausola della Nazione più Favorita

Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini ed alle società di uno Stato terzo non obbligano una Parte Contraente ad estendere ai cittadini ed alle società dell'altra

**Parte Contraente i benefici di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio derivante da:**

**a) qualsiasi intesa regionale in materia doganale, monetaria, tariffaria o commerciale (compresa una zona di libero scambio) o qualsiasi accordo destinato a dare luogo ad un'intesa di questo tipo in futuro; o**

**b) qualsiasi intesa con uno o più Stati terzi della stessa regione geografica destinata a promuovere la cooperazione regionale nei settori economico, sociale, del lavoro, industriale o monetario nell'ambito di progetti specifici; o**

**c) qualsiasi accordo o intesa fra le Parti Contraenti relativo in tutto o in parte all'imposizione, compresi gli accordi sulla doppia imposizione e la promozione del commercio transfrontaliero.**

## ARTICOLO 6
## Indennizzo per danni o perdite

**1. Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento offrirà un adeguato indennizzo per tali perdite o danni. I pagamenti a titolo di indennizzo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.**

**2. Gli investitori interessati avranno diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati terzi.**

## ARTICOLO 7
## Nazionalizzazione o Esproprio

**1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorità giurisdizionali competenti.**

**2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennità, e**

a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.

3. L'equa indennità sarà stabilita in base al valore commerciale prevalente immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.
   In assenza di accordo fra la Parte Contraente e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, l'indennità sarà calcolata in base agli stessi parametri di riferimento, e tassi di cambio, adottati nei documenti elaborati ai fini della valutazione dell'investimento.
   Il tasso di cambio applicabile all'indennità sarà quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica.
4. Senza limitare la portata del paragrafo di cui sopra, se l'oggetto della nazionalizzazione, esproprio o provvedimenti analoghi, è una società con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sarà fatta nella valuta dell'investimento e non sarà inferiore al valore di partenza, accresciuto dagli aumenti di capitale e dalla rivalutazione del capitale, dagli utili non distribuiti e dai fondi di riserva e ridotto dal valore delle riduzioni di capitale e dalle perdite.
5. L'indennità sarà considerata valida se corrisposta nella stessa valuta utilizzata dall'investitore straniero per effettuare l'investimento, nella misura in cui detta valuta è – o rimane – convertibile o, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.
6. Il pagamento dell'indennità sarà considerato tempestivo se effettuato senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro cinque mesi.
7. L'indennità includerà gli interessi calcolati su sei mesi in base ai parametri EURIBOR a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento.
8. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto a richiedere un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio, e la conseguente indennità, siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.
9. In assenza di accordo tra l'investitore e l'autorità competente, l'ammontare dell'indennità verrà calcolato in base alle procedure per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 11 del presente Accordo. L'indennità sarà liberamente trasferibile.
10. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicano anche agli utili derivati da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione.

**11.Se dopo l'esproprio il bene interessato non risulta utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto di riacquistare il bene al prezzo di mercato.**

## ARTICOLO 8
## Rimpatrio di Capitale, Utili e Reddito

**1. Conformemente alle vigenti leggi e regolamenti nazionali, ciascuna Parte Contraente garantirà che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire quanto segue, senza indebiti ritardi e in una valuta convertibile:**

**a) il capitale e il capitale addizionale, compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;**

**b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;**

**c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;**

**d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;**

**e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore.**

**2. Senza limitare la portata dell'articolo 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi, qualora quest'ultimo sia più favorevole.**

## ARTICOLO 9
## Surroga

**Qualora una Parte Contraente (o una delle sue Istituzioni) abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione del diritto dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicano le disposizioni degli articoli 6,7 e 8 del presente Accordo.**

**ARTICOLO 10**
**Procedure di trasferimento**

1. I trasferimenti di cui agli articoli 6,7,8 e 9 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'articolo 7, relative al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.
2. Gli adempimenti fiscali di cui al paragrafo precedente dovranno essere stati effettuati nel momento in cui l'investitore ha ottemperato alle procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio è stato effettuato l'investimento.

**ARTICOLO 11**
**Soluzione delle Controversie fra Investitori e Parti Contraenti**

1. Ogni controversa insorta fra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, compresa una controversia sull'ammontare di un'indennità, sarà risolta, per quanto possibile, amichevolmente.
2. Nel caso in cui l'investitore e l'ente di una Parte Contraente abbiano stipulato un accordo di investimento, sarà applicata la procedura prevista da tale accordo di investimento.
3. Se la controversia non può essere risolta amichevolmente nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia a sua scelta:

a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento in materia di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), istituita dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 31/98 del 15 dicembre 1976, nonché in base alle seguenti disposizioni:
i) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La designazione degli arbitri, ove necessaria in base alle norme UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di

**Stoccolma, in qualità di Autorità preposta alla Nomina. L'Arbitrato si svolgerà a Stoccolma, tranne nel caso in cui le due Parti in causa non abbiano concordato diversamente.**

**ii) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale sarà riconosciuta e attuata nel territorio delle Parti Contraenti in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse sono Parte.**

**c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia di Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.**

## ARTICOLO 12
## Soluzione delle Controversie fra le Parti Contraenti

**1. Ogni controversia insorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici.**

**2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come stabilito dal presente Articolo.**

**3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. I due membri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo che assolverà l'incarico di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.**

**4. Se, nel periodo specificato al paragrafo 3 del presente articolo, non sarà stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con**

**maggiore anzianità di grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.**

5. **Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. Le spese relative al Presidente e tutte le altre spese saranno equamente suddivise fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.**

## ARTICOLO 13
## Relazioni fra i Governi

**Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.**

## ARTICOLO 14
## Applicazione di altre disposizioni

1. **Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.**
2. **Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione di investimento o altri accordi, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.**
3. **Nel caso in cui una Parte Contraente non abbia applicato detto trattamento, conformemente al paragrafo precedente, e l'investitore abbia conseguentemente subito un danno, gli investitori avranno diritto ad un indennizzo ai sensi dell'articolo 6.**

## ARTICOLO 15
## Entrata in vigore

**Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dal trentesimo (30°) giorno dalla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.**

## ARTICOLO 16
## Durata e Scadenza
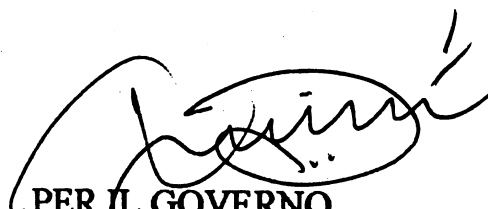
1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data della notifica di cui all'articolo 15 e resterà in vigore per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della data di scadenza.
2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 14 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5) anni a decorrere dalle date summenzionate.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Blantyre il 28 agosto duemila tre in due originali nelle lingue Italiano e Inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO REPUBBLICA DEL MALAWI

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3365):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 1° aprile 2010,

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 aprile 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III Commissione(Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 28 aprile 2010 e il 6 maggio 2010.

Esaminato in aula ed approvato l'11 maggio 2010.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2179):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 19 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente, il 25 maggio 2010 e il 29 settembre 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 27 ottobre 2010.

**10G0228**

LEGGE 19 novembre 2010, n. **210**.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 32.705 euro per l'anno 2010, 19.000 euro per l'anno 2011 e 32.705 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

**CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA PER LA MANUTENZIONE DEL CONFINE DI STATO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, qui di seguito denominati le "Parti contraenti", allo scopo di regolamentare di comune accordo tutte le questioni relative alla manutenzione del confine di Stato, già oggetto della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nova Gorica il 29 ottobre 1980 ove la Repubblica di Slovenia è subentrata come Parte contraente hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

**Confine di Stato**

Articolo 1

1. Il confine di Stato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia, si sviluppa secondo il tracciato stabilito dal Trattato di pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e dal Trattato fra la Repubblica Italiana e la ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

2. I dati relativi alla demarcazione del confine sono contenuti nei seguenti documenti elaborati dalla Commissione Mista italo-slovena per la manutenzione del confine di Stato:

- *catalogo delle coordinate e descrizione della linea del confine*
- *atlante delle carte e delle mappe del confine*

che sono allegati alla presente Convenzione.

3. La linea di confine nel Golfo di Trieste tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia è descritta nel testo dell'allegato III e segnata sulla carta allegato IV al Trattato fra la Repubblica italiana e la ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Articolo 2

1. Il confine di Stato dal punto triconfinale italo-sloveno-austriaco fino al Mare Adriatico (nel testo che segue: confine terrestre) è materializzato sul terreno mediante termini di confine principali, speciali e sussidiari. Essi sono di norma situati direttamente sulla linea di confine e, dove le condizioni del terreno lo hanno imposto, da un lato e/o dall'altro della linea di confine.

2. I dati relativi ai termini di confine (posizione, tipo, numerazione,ecc.) sono contenuti nei documenti di confine di cui al punto 2 dell'Articolo 1 della presente Convenzione.

Articolo 3

1. Il confine di Stato delimita il territorio dei due Stati in superficie e, verticalmente, nello spazio aereo e sotto la superficie.

2. Nei casi in cui la linea di confine coincida con corsi d'acqua, essa resta invariata anche qualora l'andamento del corso d'acqua venga modificato.

3. L'andamento della linea di confine si può far coincidere alle variazioni dei corsi d'acqua solo se le Parti contraenti concludono un Accordo *ad hoc*.

Capitolo II

**Manutenzione del confine e ripartizione in settori**

Articolo 4

1. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere chiaramente individuabile il confine terrestre ed ad eseguire a questo scopo i seguenti lavori come disposto dalla presente Convenzione:

a) verifica della posizione dei termini di confine, ripristino di quelli esistenti, posa di nuovi termini in sostituzione di quelli distrutti, demarcazione integrativa;

b) misurazione di singoli termini o tratti di confine quando se ne ravvisi la necessità;

c) aggiornamento della documentazione di confine;

d) adozione di ogni altro provvedimento ai fini della manutenzione della linea e dei termini di confine;

e) adozione del sistema di riferimento geodetico europeo ( ETRS89 ) per le coordinate dei termini di confine allo scopo di ottenere dati omogenei per le due Parti contraenti.

2. Il ripristino del termine triconfinale italo-sloveno-austriaco sarà effettuato in accordo fra tutti e tre gli Stati interessati.

Articolo 5

1. Le Parti contraenti provvederanno, quando ritenuto indispensabile per l'individuabilità della linea del confine, a liberare una fascia avente la larghezza di 1,5 metri da ciascun lato della linea di confine, da alberi, cespugli od altra vegetazione. Il terreno intorno a ciascun termine dovrà essere in ogni caso tenuto sgombero per un raggio di un metro.

Allo scopo di rendere più evidente l'andamento della linea di confine, accanto ai termini non facilmente individuabili sul terreno, si dovranno collocare delle paline metalliche arancioni aventi un'altezza di 2,4 m.

2. Entro la fascia di confine di cui al punto 1 del presente Articolo, non è consentito costruire alcunché, ad eccezione delle opere di interesse comune delle due Parti contraenti.
E' vietata la collocazione di contrassegni dei limiti di proprietà e di altri contrassegni che ostacolino l'individuazione della linea di confine.

3. In casi particolari le Parti contraenti, di comune accordo, possono permettere anche altre costruzioni purché non ostacolino la visibilità della linea di confine e la stabilità dei termini.

4. Nella fascia di confine possono essere conservati alberi ornamentali od altre colture di particolare pregio.

5. Ogni Parte contraente può, in ogni momento, effettuare i lavori di cui al punto 1 del presente Articolo, previa informazione dell'altra parte con 10 giorni di anticipo.

Articolo 6

1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti effettueranno i lavori di manutenzione della linea e dei termini di confine in un arco di tempo non superiore a otto anni.
Il periodo di otto anni verrà calcolato a partire dall'anno in cui verrà effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione.

2. Indipendentemente dalla norma che precede, le Parti contraenti possono di comune accordo, in qualunque momento, quando se ne ravvisi l'urgenza e/o l'opportunità, eseguire lavori sul confine.

Articolo 7

1. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono o gestiscono terreni, ponti, miniere, gallerie od altri manufatti situati sul confine di Stato o nelle sue adiacenze, sulla superficie o nel sottosuolo, sono tenute a consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione del confine previsti dalla presente Convenzione.

2. Gli indennizzi per i lavori di cui al punto 1 del presente Articolo vengono stabiliti secondo le norme della Parte contraente nel cui territorio sono situati terreni e manufatti. Sono escluse richieste di indennizzo nei riguardi dell'altra Parte contraente.

Articolo 8

Il confine terrestre è suddiviso in otto settori sotto indicati:

*Settore I:* dal termine triconfinale italo-sloveno-austriaco fino al termine speciale 8/10 (escluso) situato al valico di frontiera del Passo del Predil;

*Settore II*: dal termine principale 8/10 fino al termine principale 18 (escluso) situato al valico di frontiera di Uccea;

*Settore III:* dal termine principale 18 fino al termine principale 30 (escluso) situato sulla cima del Mataiur;

*Settore IV:* dal termine principale 30 fino al termine principale 44 (escluso) situato al valico di frontiera di Mernico;

*Settore V* : dal termine principale 44 fino al termine principale 54 (escluso) situato sul Monte Sabotino;

*Settore VI:* dal termine principale 54 fino al termine principale 66 (escluso) situato presso Medeazza;

*Settore VII:* dal termine principale 66 fino al termine principale 78 (escluso) situato sul Monte dei Pini;

*Settore VIII:* dal termine principale 78 fino al termine principale 92 situato alla Baia di S. Bartolomeo.

Articolo 9

Gli impegni derivanti dalla presente Convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartiti come segue:

la Parte italiana è responsabile per i settori II, IV, VI e VIII;

la Parte slovena è responsabile per i settori I, III, V e VII.

Qualunque sia il settore ciascuna Parte è responsabile per i termini di confine, situati nel proprio territorio, che indicano indirettamente la linea di confine.

Capitolo III
**Commissione Mista**
Articolo 10

1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista italo-slovena per la manutenzione del confine di Stato (nel testo che segue: Commissione Mista).

2. Ciascuna Parte contraente nomina un Presidente, un Vice Presidente e due membri della propria Delegazione. Ciascuna Parte designa inoltre il personale tecnico ed ausiliario ritenuto necessario.

3. Oltre ai compiti di cui all'Articolo 4 della presente Convenzione, la Commissione Mista provvederà a:

a) redigere un programma dei lavori da eseguire, stabilire il numero di esperti tecnici e personale di manovalanza, consegnando loro istruzioni scritte di lavoro; redigere il verbale finale dei lavori eseguiti sul confine;

b) materializzare, quando necessario, la linea di confine là dove la stessa interseca ponti, strade, linee ferroviarie, gallerie, canali, condotte sopraelevate ed altri manufatti.

4. La Commissione Mista può adottare anche altri sistemi, ritenuti più idonei per la demarcazione del confine, in relazione a particolari esigenze.

5. I lavori sul confine di cui alla presente Convenzione vengono eseguiti con il consenso e, di norma, alla presenza dei rappresentanti delle due Parti contraenti.

6. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese della propria Delegazione nella Commissione Mista e quelle del proprio personale impegnato nell'esecuzione dei lavori sul confine.

7. La Commissione Mista provvede affinché la linea di confine descritta nei documenti di confine, di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, rimanga fissa ed immutata alla fine di ogni lavoro di manutenzione.

Articolo 11

Per l'esecuzione dei compiti derivanti dalla presente Convenzione la Commissione Mista costituisce un gruppo misto di esperti, mentre per l'effettiva esecuzione dei lavori sul terreno costituisce dei nuclei tecnico-operativi misti.

Il lavoro del gruppo misto di esperti e dei nuclei tecnico-operativi misti si svolge in base alle istruzioni scritte emanate dalla Commissione Mista.

Articolo 12

Nello svolgimento delle proprie mansioni gli esperti delle due Delegazioni possono utilizzare i punti geodetici esistenti sulla linea di confine o che sono inclusi nella rete di triangolazione del confine, situati nel territorio delle due Parti contraenti.

Articolo 13

1. La Commissione Mista provvederà a stabilire le regole e le modalità di funzionamento della propria attività.

2. L'attività della Commissione Mista si svolge mediante sessioni, incontri o quant'altro ritenuto utile per il suo espletamento.

3. Le decisioni della Commissione Mista vengono prese all'unanimità.
Le questioni che la Commissione Mista non possa eventualmente risolvere verranno sottoposte all'attenzione dei rispettivi Governi.

4. La Commissione Mista conduce le trattative e redige i documenti in lingua italiana ed in lingua slovena.

5. La Commissione Mista redige un verbale di ogni sua sessione od incontro.

6. Ciascuna Delegazione della Commissione Mista dispone dei timbri previsti dai rispettivi ordinamenti.

Capitolo IV

**Attraversamento del confine**

Articolo 14

1. Per lo svolgimento delle attività derivanti dalla presente Convenzione, i membri della Commissione Mista, gli esperti ed il personale ausiliario della Commissione Mista, muniti di un

regolare documento di identità, possono attraversare la linea di confine in qualunque tratto dal termine triconfinale italo-sloveno-austriaco al Mare Adriatico.

2. In occasione dell'organizzazione ed esecuzione dei lavori sul confine, la Commissione Mista stabilisce norme per il movimento del personale dei nuclei tecnico-operativi misti lungo la linea di confine e nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto della normativa Comunitaria in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libera prestazione dei servizi.

Articolo 15

1. Ai membri della Commissione Mista, agli esperti, al personale ausiliario ed al personale dei nuclei tecnico-operativi misti, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, per l'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente Convenzione, è garantita l'immunità personale e l'inviolabilità dei documenti ufficiali, del carteggio e dei timbri che portano seco.

2. Le persone di cui al punto 1 del presente Articolo, nell'esecuzione dei lavori sul confine, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, possono – se del caso - indossare l'uniforme ma debbono essere disarmate.

Capitolo V
**Disposizioni finali**
Articolo 16

1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. La presente Convenzione avrà la durata di dieci anni, rinnovabile tacitamente per un identico periodo.

3. La presente Convenzione potrà essere denunciata da una delle Parti contraenti un anno prima del termine previsto per la sua scadenza e la denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

4. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, la precedente Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato,
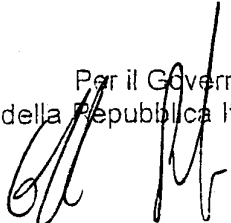
firmata a Nova Gorica il 29 ottobre 1980, ove la Repubblica di Slovenia è subentrata come Parte contraente, cessa di avere validità.
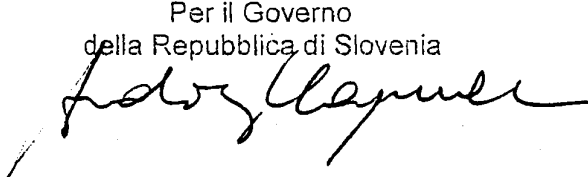
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Firmato a ......Roma............. il ...7 marzo 2007 in due originali, ciascuno in lingua italiana e slovena, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica di Slovenia

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3499):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 24 maggio 2010.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 giugno 2010 con pareri delle commissioni I, IV, V e VIII.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 giugno 2010 e il 1° luglio 2010.

Esaminato in aula il 5 luglio 2010 ed approvato il 7 luglio 2010.

*Senato della Repubblica* (2265):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 luglio 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 8ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 luglio 2010 e il 29 settembre 2010.

Esaminato in aula ed approvato il 27 ottobre 2010.

**10G0229**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SOL-041) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.